

Regolamento recante modifiche alle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'articolo 3, commi 1-bis, ter, quater e quinquies, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata incrementata di cinquanta unità;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata incrementata di 1.000 unità;

Visto l'articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata incrementata di 1.030 unità;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2006, n. 222, che ha modificato la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Atteso che la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è pari a 19.223 unità, per effetto delle sopra richiamate disposizioni normative;

Rilevato che, al fine di dare attuazione al nuovo modello organizzativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco predisposto con l'obiettivo di razionalizzare ed incrementare il livello di funzionalità del dispositivo di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di difesa civile, è emersa la necessità di apportare una rimodulazione della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Considerato che l'articolo 141, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 217 del 2005 consente l'adeguamento dei posti di organico assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un adeguamento della dotazione organica di cui alla predetta tabella A, che assicuri 300 unità nella dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, mediante la corrispondente riduzione di 262 unità di personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, garantendo l'invarianza degli oneri di bilancio;

Ritenuto, inoltre, di dover procedere ad un ulteriore adeguamento che assicuri 61 unità nella dotazione organica della qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice - direttore, del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori e 22 unità nella dotazione organica di funzionario tecnico informatico vice- direttore del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, mediante la corrispondente riduzione di 170 unità della dotazione organica del ruolo degli operatori, garantendo sempre l'invarianza degli oneri di bilancio;

Sentite, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale integrativo per il quadriennio 2006-2009 recepito con lo stesso D.P.R. e le organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente successivamente divenute rappresentative per il comparto;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri « 19.223 » e « 1.326 » di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e della dotazione organica delle qualifiche iniziali del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, sono così sostituiti: « 19.523 » e « 1.064 ».

2. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri « 150 », « 38 » e « 1384 » di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica delle qualifiche iniziali del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori e del ruolo degli operatori, sono così sostituiti: « 211 », « 60 » e « 1.214 ».

Art. 2

1 In relazione alle modifiche di cui all'articolo 1, nella medesima tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il numero « 19.223 » di individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo dei vigili del fuoco è così sostituito « 19.523 », il numero « 1.663 » di

individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, è così sostituito « 1.401 », il numero « 180 » di individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori è così sostituito « 241 », il numero « 40 » di individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori è così sostituito « 62 » e il numero « 1384 » della dotazione organica complessiva del ruolo degli operatori è così sostituito « 1.214 ».

2. In relazione alle modifiche di cui all'articolo 1, nella medesima tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il numero « 36.740 » di individuazione della dotazione organica complessiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è così sostituito « 36.691 ».

Roma,

RELAZIONE TECNICA

Le modifiche alla dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dal presente schema di regolamento non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si fornisce nel seguito, come previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 196 del 2009, un quadro analitico con proiezioni finanziarie decennali, concernente il numero delle unità destinatarie, il costo retributivo unitario e gli automatismi di avanzamento di carriera previsti dall'ordinamento del comparto.

Il provvedimento, che tiene conto del recente potenziamento di n. 2.030 unità della dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco, disposto per effetto dell'articolo 8 del decreto-legge n. 101 del 2013 e dell'articolo 3, comma 3-*octies*, del decreto-legge n. 90 del 2014, opera una rimodulazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

In particolare, all'articolo 1, si prevede un adeguamento della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, che assicuri 300 unità, mediante la corrispondente riduzione di 262 unità della dotazione organica della qualifica degli ispettori antincendi del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. Nell'unità tabella n. 1 è stata sviluppata una proiezione finanziaria per un arco decennale degli oneri scaturenti dalla dinamica retributiva, per i rispettivi ruoli, conseguente alle progressioni di carriera stabilite dall'ordinamento del comparto da cui si evidenzia l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli oneri aggiuntivi risultano integralmente compensati dai risparmi di spesa indicati nella tabella n. 2.

All'articolo 2 del decreto è previsto un ulteriore adeguamento che assicuri n. 61 unità e n. 22 unità, nella dotazione organica delle qualifiche iniziali, rispettivamente, del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori e del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, mediante la corrispondente riduzione di n. 170 unità nel ruolo degli operatori. Nell'unità tabella n. 2 è stata sviluppata una proiezione finanziaria per un arco decennale degli oneri scaturenti dalla dinamica retributiva, per i rispettivi ruoli, conseguente alle progressioni di carriera stabilite dall'ordinamento del comparto, da cui si evidenzia non solo l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma anche la determinazione dei risparmi di spesa.

Il quadro riassuntivo di cui all'allegata tabella n. 3 evidenzia come il decreto in questione non comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.